

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA AREA 04-SETTORE 01

Dip. 53 – Dir. Gen. 08 – UoD 13
Unità Operativa Dirigenziale Genio civile
di Salerno; presidio protezione civile

Via Sabatini 3 – 84121 Salerno

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0248016 08/04/2014 11:03
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno: p...
Classifica : 4.1.1.



Dip. 53 – Dir. Gen. 08 – UoD 03
Unità Operativa Dirigenziale Servizio
geologico e coordinamento sistemi
integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni.

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli

RACCOMANDATA A MANO

N. Pratica: C.C. 5955/2011

**Oggetto: Giudizio innanzi alla Corte D'appello
di Napoli – Sez. TRAP - Capodanno
Antonietta +1 c/ Regione Campania -
sentenza n. 512/2014 – riscontro nota
n.0209745 del 25/03/2014**

In riscontro alla Vostra nota prot. n. 2014.0209745 del 25 marzo 2014, si comunica che non sussistono gli elementi idonei per proporre valida impugnazione avverso la sentenza in oggetto indicata.

Si trasmette copia della sentenza in esame.

Avv. Rosa Iossa 0817963675

Il Dirigente del Settore
Avv. Fabrizio Niceforo

D/C

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA			
SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI SALERNO			
DATA DI ARRIVO	22 APR 2014		
PRESA DI CARICO			
ASSEGNAZIONE			
SETTORE	Serv.	01	02
		03	04
	Pos. n°		
	P.O.	P.R.	P.S.
RESPONSABILE del MATERIALE	Bartoli		
IL DIRIGENTE DEL SETTORE			

CC 5955/11 Au. Merse.
BIGLIETTO DI CANCELLERIA

N. 134/11 Ruolo Gen. Contenzioso

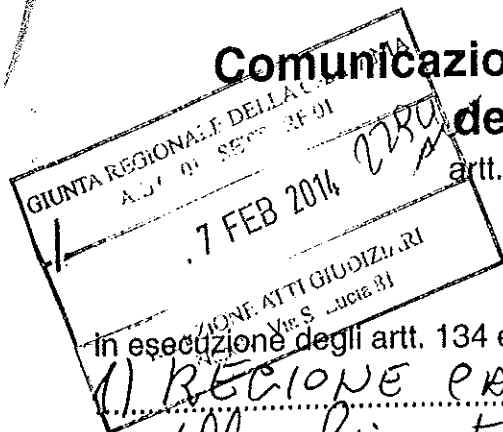
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione TRAP

**Comunicazioni alle parti costituite dell'ordinanza
depositata nella Cancelleria**

artt. 134, 136, 170, 176 C.p.c. e 45 att. C.p.c.

IL CANCELLIERE



16058

In esecuzione degli artt. 134 e segg. Cod. proc. civ. comunica a

1) REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente
della Giunta Regionale - via S. Lucia 81 - Napoli.

che nella causa fra

Capodanno Autoscuole
e Cons. Ben. Aut. Camp. Sarno

La Corte di Appello Sez. TRAP — Consigliere Istruttore dr. L. PIERA

ha pronunciata in data 2/12/2013

Ordinanza depositata e resa pubblica il 6/2/2014

OMISSIS...

Sent. n. 512/2014 - ved. allegato

Napoli, li 6/2/2014

IL CANCELLIERE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, preliminarmente, esaminata la questione della **legittimazione passiva**, nonché quella della concreta identificazione dell'eventuale responsabile, sollevata dal Consorzio.

Assumono i ricorrenti che il torrente "Rio Sguazzatorio" (o "Rio Sguazzatoio") è un corso d'acqua naturale e pubblico, che l'evento sarebbe imputabile alla vetustà ed al cattivo stato di conservazione e di manutenzione del letto del torrente e che questo sarebbe dovuto a negligenza delle convenute Amministrazioni (sic).

Anche il c.t.u. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha ribadito che il Torrente "Rio Sguazzatorio" è un affluente del fiume Sarno e che l'evento calamitoso è stato <<*facilitato da una cattiva conservazione dell'alveo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante, dal suo stato di degrado per la mancanza di interventi di manutenzione del letto e degli argini da parte degli Enti preposti, regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Bacino Sarno*>> (cfr. pag. 10 della relazione "Capodanno" e pagg. 11-12 della relazione "Viscardi").

Tuttavia, se è ben noto a questo giudice specializzato che il torrente *de quo* sfocia nel fiume Sarno e che è inserito nell'Elenco delle Acque pubbliche (R.D. 11.12.1933, n.1775), essendo iscritto al n. 10 dell'elenco relativo alla Provincia di Salerno (cfr. www.sito.regione.campania.it/lavoripubblici), ciò che non risulta né dedotto, né tantomeno provato è che tale corso d'acqua faccia parte del comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua. Neanche risulta dedotto o provato se e quando l'ordinaria manutenzione di tale corso d'acqua sia stata affidata al Consorzio resistente. Ne consegue che senza un'apparente ragione risulta evocato in giudizio il Consorzio, cui un'eventuale responsabilità per i fatti di cui è causa può essere ascritta solo in relazione alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. la normativa regionale e lo Statuto del Consorzio) ovvero con riguardo ad eventuali attività appositamente delegate dalla Regione Campania. La domanda spiegata in danno del Consorzio va, pertanto, rigettata.

Appare equo dichiarare compensate tra le parti le spese di lite, stante l'opinabilità delle questioni concernenti in questa materia l'individuazione dell'ente responsabile.

2).Alla stregua delle già esposte considerazioni, nessun dubbio per converso può

sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, se il torrente *de quo* fa parte del demanio idrico statale, è evidente che la relativa manutenzione e la conservazione in buono stato di efficienza spettano alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione.

3) I ricorrenti hanno dedotto che le aziende agricole in Anagni di loro pertinenza (precisamente in località Orta Loreto quella della Capodanno ed in località Orta Longa e Avagliano, quella del Viscardi), di cui si dirà, sono state danneggiate a causa dello straripamento del "Rio Sguazzatorio" nella notte tra il 9 e l'11 novembre 2010, poiché i relativi fondi su cui sono ubicate sono stati sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** (peraltro non contestata), anche alla luce delle risultanze documentali (cfr. i titoli di proprietà ed i contratti di locazione in atti e le visure catastali allegate alle relazioni del c.t.u.).

4) Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunciato da parte ricorrente, di cui ha dato conto anche la stampa locale (cfr. i report in atti). D'altronde, sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, come confermato dal c.t.u. (secondo cui << l'evento calamitoso, che ha interessato il comprensorio di Anagni-San Marzano sul Sarno, veniva prontamente accertato dai volontari della Protezione Civile, dai Vigili Urbani di Anagni e dai Vigili del Fuoco di Salerno che con il loro pronto intervento hanno verificato ancora una volta il problema degli allagamenti a coltivazioni, serre e abitazioni. Tutti i servizi di informazione, dalle Tv locali e provinciali ai giornali, hanno evidenziato una situazione di criticità costante per la zona che permane fino a che non si provvede ad una pulizia integrale del letto del fiume e ad una manutenzione degli argini. L'abbandono del territorio in questione da parte degli enti preposti costringe gli operatori agricoli a vivere una realtà in continua emergenza >>> (così nelle relazioni). Quanto al corpo idrico ed al suo stato di manutenzione, il c.t.u. ha evidenziato che << a seguito e per gli effetti delle forti piogge cadute nei giorni 09, 10 e 11 novembre 2010, nel Comune di Anagni, avveniva l'esondazione del Torrente "Rio Sguazzatorio", affluente del fiume Sarno. Come in precedenti analoghi episodi, veniva a determinarsi una vera e propria inondazione, con allagamento e invasione di fango e detriti sugli appezzamenti di terreno del ricorrente, danni rilevanti alle colture in atto ed agli impianti serricoli, alle macchine, attrezzi e prodotti di scorta

L'evento calamitoso era facilitato da una cattiva conservazione dell'alveo, posto a quota superiore rispetto al territorio circostante, dal suo stato di degrado per la mancanza di interventi di manutenzione del letto e degli argini>>.

Non può, pertanto, dubitarsi della responsabilità della Regione. Nè può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. si evince <<dalla certificazione rilasciata allo scrivente C.T.U. dal Settore Ecologica, Tutela Ambiente, C.I.A., Protezione Civile – Servizio 04 – della Giunta Regionale della Campania, inerente i dati pluviometrici orari, rilevati nel periodo 09-11 novembre 2010, e le precipitazioni annue di massima intensità, registrati dalle stazioni della rete di monitoraggio in tempo reale del Centro Funzionale Regionale ubicate nel bacino del fiume Sarno a monte del comune di Angri, risulta che a Corbara-S. Egidio del Monte Albino, comune limitrofo a quello di Angri, si riversarono nel giorno 09 novembre 2010 in 12 ore mm. 62,2 di pioggia, corrispondente a 622 m³ d'acqua ad ettaro di terreno. I valori riscontrati ad est del comune di Angri, presso la stazione di Sarno (Acquedotto Campano), sono, sempre nel giorno 09 novembre 2010, di mm. 23 di pioggia in 8 ore. Questi valori risultano omogenei con le medie annuali di precipitazione degli ultimi anni nel medesimo territorio, con un picco il 27 dicembre 2004 di 125,2 mm. di pioggia registrati a Corbara-S. Egidio del Monte Albino. L'ingrossamento della portata dei torrenti Solofrana-Cavaiole-Alveo Comune Nocerino, affluenti come il Rio Sguazzatorio del fiume Sarno, deriva dalle precipitazioni a monte del comprensorio Angri-San Marzano sul Sarno rilevate presso la stazione di Mervato S. Severino, dove in un'ora vi furono più volte precipitazioni di notevole entità nel 2007 (mm 63,8 il 6 ottobre), nel 2008 (mm 91,4 il 25 novembre), nel 2010 (mm 129,8 il 10 novembre). Quest'ultimo valore è quello che ha contribuito a determinare l'allagamento nel comprensorio di Angri. Da una verifica dei dati sopra riportati si evince che, pur in presenza di eventi piovosi di notevole intensità, il degrado e l'assenza di manutenzione da parte degli Enti preposti dei letti e degli argini dei corsi d'acqua portano a frequenti e periodici allagamenti, con grave danno dell'attività produttiva e in particolare di quella agricola, essendo forte nella zona in questione la presenza di piccole e medie aziende agricole ad indirizzo orto-floricole>>.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha evidenziato, con riguardo alla Capodanno, che <<sulla scorta della Relazione Tecnica di parte ricorrente e in base a quanto accertato direttamente nei sopralluoghi del 10/02/2011 e 09/03/2011, nell'azienda agricola della ricorrente sig.ra Capodanno Antonietta, era presente sotto serra la seguente coltura nel periodo 09-11 novembre 2010: Pianta di pomodoro da mensa var. Caramba con una densità di n° 3 mq. per un totale

di n° 3 piante $\times$ 2.900 mq = n° 8.700 piante>>; che <<l'azienda agricola (...) negli accessi del 10/02/2011 e 09/03/2011 si è presentata, all'esterno delle serre, con depositi di detriti e melma del torrente affluente del fiume Sarno>>; che <<al momento dell'evento calamitoso la coltura ortiva era in pieno sviluppo e quindi prossima alla raccolta>>; <<di aver potuto accertare direttamente sui luoghi della controversia i danni così come lamentati dal ricorrente, in quanto, dato il breve lasso di tempo trascorso dall'evento, lo stato dei luoghi è ancora non completamente ripristinato sulla sua conformazione originaria>>.

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha sostanzialmente recepito le conclusioni del perito di parte, sostenendo che <<per pervenire alla individuazione del più probabile valore di mercato del raccolto dei pomodori var. Caramba, debba essere utilizzato l'aspetto economico del valore di trasformazione, in base alla differenza tra il valore dei prodotti (Pr) ordinariamente ritraibili dalle serre e le spese (Sp) che si sarebbero dovute sostenere per portare a termine il ciclo colturale (spese effettivamente risparmiate). Pertanto, sulla scorta di quanto innanzi citato, la produzione lorda vendibile (Plv), ossia il valore di mercato degli ortaggi nelle serre si ottiene moltiplicando la quantità dei pomodori che si sarebbero potuti produrre per il prezzo medio di vendita alla produzione. $Plv = \text{numero piante} \times \text{kg/pianta} \times \text{€/kg}$. Invece, le spese non sostenute (Sp), sono tutte quelle spese che il produttore avrebbe dovuto sostenere per portare a termine il ciclo produttivo, a partire dal momento in cui è avvenuto il danno fino alla raccolta. Nel caso in questione, effettuando a parte un attento bilancio aziendale sulla coltura, può rilevarsi quanto segue: le spese effettivamente non sostenute, rappresentano il 3% del costo totale di produzione, essendo limitate alla sola raccolta del pomodoro e per una quantità modesta di prodotto $\Rightarrow Sp = Plv \times 3\%$. Pertanto, il valore di mercato del mancato raccolto nel periodo di novembre 2010 è il seguente $\Rightarrow V_{mprod.} = Plv - Sp$. Tutto ciò premesso lo scrivente C.T.U. passa alla stima dei danni lamentati dalla sig.ra Capodanno Antonietta. La var. Caramba del pomodoro da mensa produce mediamente 6kg per pianta di pomodoro. In presenza dell'evento calamitoso, la produzione residuale della coltura è di 2 kg/pianta, con un prezzo medio corrente di € 1,20/kg. Pertanto, $Plv = n. \text{ piante } 8.700 \times 2 \text{ kg} \times 1,20 \text{ €/kg} = € 20.880,00$; $Sp = K \times 3\% = € 20.880 \times 3\% = € 626,40$, per cui $Plv - Sp = € 20.880 - € 626,40 = € 20.253,60$. In seguito alla verifica dello stato dei luoghi e da indagini eseguite presso aziende agricole limitrofe, lo scrivente ha potuto accertare che l'area in cui ricade l'azienda con il fabbricato oggetto della presente ctu, è stata più volte, negli anni trascorsi, interessata da analoghi episodi di allagamento, anche se di diverse entità. In funzione dei dati acquisiti e delle accurate ispezioni effettuate in loco, la quantificazione economica dei danni lamentati dalla parte ricorrente per il tramite del proprio C.T.U.

geom. Iaquinadi Silvio, non può presa in considerazione nella sua totalità, in quanto risultano evidenti che quanto lamentato è in parte da attribuirsi a precedenti analoghi fenomeni di allagamento. Pertanto, il computo dei danni lamentanti, viene ridotto del 30%. Si avrà quindi: € 3.232,42 x 30% = € 969,72; € 3.232,42 - € 969,72 = € 2.262,70. Le spese per il ripristino del piano seminterrato, così come descritte nel computo metrico allegato alla relazione del C.T.P., ammontano a € 2.262,70. Per riportare l'azienda alle condizioni normali ed ordinarie, la ricorrente sig.ra Capodanno Antonietta deve provvedere alla bonifica e al ripristino del piano di coltivazione. La struttura del terreno è diventata compatta, asfittica, con gravi danni per i processi microbiologici. La sommersione è durata per un periodo di circa 10 giorni. Permanendo l'acqua nel terreno per diverso tempo e portando in sospensione particelle terrose, ha fatto sì che le scoline delimitanti le serre venissero manomesse e in parte ostruite col depositarsi del materiale terroso trasportato dall'acqua: aratura con aratro-ripuntatore € 33,57/h x n.4 h; fresatura e N°1 aratura € 25,82/h x n.2 h; baulatura per lo sgrondo delle acque; pulizia delle scoline: totale € 55,92>>.

Ebbene, avuto riguardo ai costi per la bonifica e per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), è possibile utilizzare solo in via parametrica quelli indicati dal tecnico, che è pervenuto ad una somma evidentemente spropositata (sulla base del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario). Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di bonifica siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo determinare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal tecnico (ossia pari ad € 109,31).

Anche con riguardo alla perdita del raccolto di pomodoro la quantificazione dei danni stabilita dal c.t.u. appare molto generosa. Pur volendo dar credito alle generiche affermazioni dei ricorrenti (oltre che del perito di parte) e alla documentazione fotografica allegata e ritenere accertato che per effetto della esondazione sia andata distrutta la produzione residuale della coltura (ossia 2 kg/pianta), il computo del c.t.u. va corretto tenendo conto non del prezzo al minuto, ma semmai di quello all'ingrosso (€ 0,85 al Kg.) e dei costi di vendita (10%), ragion per cui può stimarsi il mancato reddito derivato dalla perdita delle colture pari ad € 12.867,30 (n. piante 8.700 x 2 kg x 0,85 - 13%).

Per tanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della

ricorrente dell'importo di € 14.276.61.

Per quanto riguarda **Viscardi**, invece, il c.t.u. ha riferito che: <<sulla scorta della Relazione Tecnica di parte ricorrente e in base a quanto accertato direttamente nel sopralluogo del 10/02/2011, nell'azienda orto-florovivaistica del ricorrente sig. Viscardi Giuseppe, erano presenti sotto serra le seguenti colture nel periodo 09-11 novembre 2010: Lattuga: n° 55.000 piantine acquistate di recente da vivaio specializzato; Fiori "Iris" in n° di 240.000 steli prossimi alla raccolta>>: che <<l'azienda agricola (...) nell'accesso del 10/02/2011 si è presentata, all'esterno delle serre, con depositi di detriti e melma del torrente affluente del fiume Sarno>>; che <<al momento dell'evento calamitoso la coltura floricola era in pieno sviluppo e quindi prossima alla raccolta. L'orticola allevata nel periodo considerato era a Lattuga. La coltura floricola presente in serra era rappresentata da iris>>; <<di aver potuto accertare direttamente sui luoghi della controversia i danni così come lamentati dal ricorrente, in quanto, dato il breve lasso di tempo trascorso dall'evento, lo stato dei luoghi è ancora non completamente ripristinato sulla sua conformazione originaria>>.

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha ancora una volta sostanzialmente recepito le conclusioni del perito di parte, sostenendo che <<per pervenire alla individuazione del più probabile valore di mercato del raccolto dei fiori di Iris, debba essere utilizzato l'aspetto economico del valore di trasformazione, in base alla differenza tra il valore dei prodotti (Pr) ordinariamente ritraibili dalle serre e le spese (Sp) che si sarebbero dovute sostenere per portare a termine il ciclo colturale (spese effettivamente risparmiate). Pertanto, sulla scorta di quanto innanzi citato, la produzione lorda vendibile (Plv), ossia il valore di mercato dei fiori nelle serre si ottiene moltiplicando la quantità degli steli che si sarebbero potuti produrre per il prezzo medio di vendita alla produzione. $Plv = \text{numero steli Iris} \times \text{€/stelo}$. Invece, le spese non sostenute (Sp), sono tutte quelle spese che il produttore avrebbe dovuto sostenere per portare a termine il ciclo produttivo, a partire dal momento in cui è avvenuto il danno fino alla raccolta. Nel caso in questione, effettuando a parte un attento bilancio aziendale sulla coltura, può rilevarsi quanto segue: le spese che gravano sulla produzione relativa al periodo in questione (costo di produzione) sono pari al 75% della produzione lorda vendibile $\Rightarrow K = Plv \times 75\%$ le spese effettivamente non sostenute, rappresentano il 15% del costo totale di produzione $\Rightarrow Sp = K \times 15\%$. Pertanto, il valore di mercato del mancato raccolto nel periodo di novembre 2010 è il seguente $\Rightarrow V_{prod} = Plv - Sp$. Tutto ciò premesso lo scrivente C.T.U. passa alla stima dei danni lamentati dal sig. Viscardi Giuseppe: steli di Iris danneggiati = n. 240.000; $Plv = \text{n. steli } 240.000 \times \text{€/stelo } 0,25 = \text{€ } 60.000,00$; $K = Plv \times 75\% =$

$\text{€ } 60.000 \times 75\% = \text{€ } 45.000,00$; $Sp = K \times 15\% = \text{€ } 45.000 \times 15\% = \text{€ } 6.750,00$; $V_{\text{prod.}} = Plv - Sp = \text{€ } 60.000 - \text{€ } 6.750 = \text{€ } 53.250,00$. Le piantine di lattuga, acquistate di recente, sono all'inizio del ciclo colturale. $Plv = n^{\circ} \text{ piantine} \times \text{€}/\text{piantina}$. Piantine danneggiate = n. 35.000. $Plv = n. 35.000 \times \text{€}/\text{piantina } 0,025 = \text{€ } 1.375,00$. Trattamento fertilizzante con concimi liquidi in pre-trapianto $K = \text{€ } 400,00$. $V_{\text{prod.}} = Plv + K = \text{€ } 1.375 + \text{€ } 400 = \text{€ } 1.775,00$. Dalla CTP dell'agr. Andrea Contaldo e delle foto allegate, oltre ad un diretto accertamento, si evince che l'allagamento ha interessato anche macchine ed attrezzi (...) $\text{€ } 2.862,00$ (...) il danneggiamento dei seguenti prodotti di scorta (...) $\text{€ } 1.375,00$. Per riportare l'azienda alle condizioni normali ed ordinarie, il ricorrente sig. Viscardi Giuseppe deve provvedere alla bonifica e al ripristino del piano di coltivazione. La sommersione è durata per un periodo di circa 10 giorni. Permanendo l'acqua nel terreno per diverso tempo e portando in sospensione particelle terrose, ha fatto sì che le scoline delimitanti le serre venissero danneggiate e in parte ostruite col depositarsi del materiale terroso trasportato dall'acqua: aratura con aratro-ripuntatore $\text{€ } 33,57/h \times n.12h$; fresatura e N°1 erpicatura $\text{€ } 25,82/h \times n.8h$; baulatura per lo sgrondo delle acque; pulizia delle scoline (...) = $\text{€ } 1.028,00 >>$

Anche in questo caso, avuto riguardo ai costi per la bonifica e per il ripristino dello stato dei luoghi, in mancanza di qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (sia pure a distanza di anni dall'evento), è possibile utilizzare solo in via parametrica quelli stimati dal tecnico, che è pervenuto ad una somma evidentemente spropositata (sulla scorta del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario). Pertanto, dovendosi presumere che i lavori di bonifica siano stati eseguiti in economia direttamente dalla ricorrente, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari al 50% degli importi indicati dal tecnico (ossia pari ad $\text{€ } 514,00$).

Anche con riguardo alla perdita del raccolto di fiori la quantificazione dei danni operata dal c.t.u. appare molto generosa. Invero, il computo del c.t.u. va corretto tenendo conto non del prezzo al minuto, ma semmai di quello all'ingrosso e dei costi di vendita, ragion per cui può stimarsi il mancato reddito derivato dalla perdita delle colture pari al 50% degli importi indicati dal tecnico (ossia pari ad $\text{€ } 26.625,00$).

Sostanzialmente condivisibile, invece, è il computo del c.t.u. con riguardo alla perdita del raccolto di lattuga ($\text{€ } 1.375,00$).

Infine, relativamente al danneggiamento dei prodotti di scorta e delle macchine agricole, pur in assenza della documentazione contabile comprovante il costo dei suddetti beni, in via equitativa può liquidarsi quanto indicato dal c.t.u. (€ 4.237,00), avuto riguardo alla documentazione fotografica in atti.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 32.751,00.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (11.11.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 50.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), aumentato del 50% trattandosi della difesa di più parti, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da CAPODANNO ANTONIETTA e da VISCARDI GIUSEPPE nei confronti della REGIONE CAMPANIA e del

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO - BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) rigetta le domande spiegate in danno del Consorzio;
- 2) accoglie le domande spiegate in danno della Regione e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento della somma di € 14.276,61 in favore di CAPODANNO ANTONIETTA, della somma di € 32.751,00 in favore di VISCARDI GIUSEPPE, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 3) dichiara compensate le spese tra i ricorrenti ed il Consorzio;
- 4) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 797,26 per spese ed in € 3.618,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 2.12.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE